

Copyright, dall'Agcom il regolamento sull'equa remunerazione

Diritto d'autore

Previsti obblighi informativi e meccanismi di adeguamento dei compensi

Andrea Biondi

L'obiettivo è tutelare il diritto d'autore e i diritti connessi mirando a garantire il riconoscimento ad autori e artisti, interpreti ed esecutori (Aie) di una remunerazione adeguata e proporzionata allo sfruttamento delle loro opere da parte di produttori e utilizzatori, fra editoria ed audiovisivo, comprese, evidentemente, le piattaforme di streaming video e musicali.

È stato pubblicato due giorni fa sul sito dell'Agcom il Regolamento in materia di equo compenso per autori e Aie e di gestione dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva che è stato adottato con delibera dell'Autorità 95/24/CONS.

Il regolamento completa l'ultimo tassello del processo di trasposizione in Italia del cosiddetto *remuneration chapter* della direttiva europea 790/2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Il processo di implementazione della direttiva era stato avviato in Italia con l'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, il quale però aveva lasciato alla competenza regolatoria di Agcom la definizione di numerosi aspetti oggetto delle riforme richieste dalla direttiva.

«Con il regolamento appena pubblicato, l'Autorità ha confermato di essere il soggetto istituzionale meglio attrezzato per occuparsi di copyright con competenza e misura. Si possono condividere o meno le singole scelte, ma è innegabile che questo regolamento sia frutto di un'approfondita analisi e di un'onesta ricerca di equilibrio», commenta Ernesto Apa, socio dello Studio Portolano Cavallo e avvocato esperto del settore media.

Il regolamento disciplina fra i vari aspetti il diritto di autori e Aie a ricevere informazioni aggiornate e complete in merito allo sfruttamento delle proprie opere e prestazioni artistiche con cadenza almeno semestrale. Le in-

formazioni dovranno riguardare in primo luogo i ricavi generati dagli sfruttamenti dell'opera. Le piattaforme di streaming, inoltre, dovranno fornire anche informazioni sul numero di acquisti e visualizzazioni e sul numero dei loro abbonati.

Di conseguenza, un attore che ha ricoperto un ruolo primario o comprimario in un film avrà diritto a ricevere dal produttore i dati sui ricavi generati dallo sfruttamento dell'opera. Lo stesso attore potrebbe rivolgersi direttamente agli utilizzatori dell'opera, cioè i soggetti "a valle" della filiera dello sfruttamento di opere audiovisive, come per esempio le emittenti televisive, per richiedere informazioni sugli sfruttamenti da parte di queste ultime. Trascorsi tre anni dalla conclusione degli accordi di licenza o di cessione dei propri diritti, e dunque raggiunta per così dire la "maturità" dell'opera, gli autori e gli Aie riceveranno le informazioni esclusivamente su richiesta.

Il regolamento disciplina, inoltre, un meccanismo di adeguamento contrattuale in forza del quale autori e Aie hanno diritto a ricevere, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei loro diritti (per le opere audiovisive, il produttore) o dai suoi aventi causa, una remunerazione ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata. Il diritto all'adeguamento, però, "scatta" ad alcune condizioni, in primis quella secondo cui tale corrispettivo si riveli sproporzionatamente basso rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto. Tale meccanismo di adeguamento del corrispettivo opera solo nei casi in cui l'autore o l'Aie percepisce una remunerazione forfettaria e non in caso di percentuale sui proventi.

A essere affrontata poi è anche l'annosa questione relativa alla gestione dei diritti dei soggetti cosiddetti "apolidi", cioè non associati ad alcuna collecting. In base alla legge, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ogni categoria di diritto potranno raccogliere l'equo compenso anche per gli apolidi. A tal fine Agcom ha stabilito i criteri di misurazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, che dovrà essere calcolata su base annua tenendo conto dei dati di effettivo utilizzo delle opere.